



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 11/16**

Lussemburgo, 4 febbraio 2016

Sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Ltd /The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs e C-34/14 Puma SE / Hauptzollamt Nürnberg

Stampa e Informazione

## **Il regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di alcuni tipi di calzature di cuoio originarie della Cina e del Vietnam è parzialmente invalido**

*Il Consiglio e la Commissione non hanno rispettato talune norme procedurali in sede di adozione del regolamento*

Il 5 ottobre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento<sup>1</sup> che istituisce un dazio antidumping su alcuni tipi di calzature di cuoio importate dalla Cina e dal Vietnam nell'Unione europea. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 16,5% per le calzature prodotte dalle società stabilite in Cina (ad eccezione della società Golden Step per la quale il dazio antidumping è stato fissato al 9,7%) e al 10% per quelle prodotte dalle società stabilite nel Vietnam.

Nel 2010 e 2012, la Clark, una società britannica produttrice e commerciante al dettaglio di calzature, ha chiesto all'amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito il rimborso del dazio antidumping da essa versato per l'importazione di calzature nell'Unione europea per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010. La somma di cui trattasi ammontava a circa 60 milioni di euro. La società ha motivato la sua domanda invocando l'invalidità del regolamento che istituisce il dazio antidumping. In seguito al rigetto della sua domanda, la Clark ha proposto ricorso dinanzi al First-tier Tribunal - Tax Chamber (Tribunale di primo grado, sezione tributaria).

Nel 2011 e 2012, la Puma, un'impresa tedesca di articoli sportivi, ha presentato presso l'ufficio doganale principale di Norimberga (Germania) una domanda di rimborso del dazio antidumping da essa versato per l'importazione dei medesimi prodotti, invocando parimenti l'invalidità del regolamento. La somma di cui trattasi ammontava a circa 5,10 milioni di euro. Poiché la sua domanda è stata respinta, la società ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht München (Tribunale di Monaco di Baviera competente in materia tributaria).

Entrambi i suddetti organi giurisdizionali nutrono dubbi sulla validità del regolamento e hanno pertanto deciso di adire la Corte di giustizia.

**Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam è parzialmente invalido.**

La Corte ricorda, anzitutto, che, nel caso in cui il numero di operatori economici interessati da un'inchiesta antidumping sia elevato, la Commissione può decidere di limitare tale inchiesta ad un numero ragionevole di parti, con l'utilizzazione di campioni di produttori-esportatori statisticamente rappresentativi.

Essa rileva poi che il diritto dell'Unione prevede una regola di base, secondo cui la determinazione del valore normale di un prodotto, che costituisce una delle tappe essenziali per accertare la

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

sussistenza di dumping, di norma deve essere basata sui prezzi che gli acquirenti indipendenti devono pagare nei paesi esportatori nel corso di normali operazioni commerciali.

Qualora le importazioni provengano segnatamente dalla Cina, dal Vietnam e da paesi non retti da un'economia di mercato e membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla data di apertura di un'inchiesta antidumping, il valore normale è determinato secondo la regola di base qualora, previo esame delle domande debitamente documentate presentate da uno o più produttori stabiliti in tali paesi ed oggetto dell'inchiesta, sia dimostrata la prevalenza di condizioni di mercato per il produttore o per i produttori in questione. Tale regola consente ai produttori soggetti alle condizioni di un'economia di mercato emergente nei paesi interessati di beneficiare di uno status corrispondente alla loro situazione individuale, piuttosto che alla situazione complessiva del paese in cui sono stabiliti.

Infine, la Corte ricorda che il Consiglio e la Commissione hanno l'obbligo di pronunciarsi su qualsiasi domanda presentata da un produttore al fine di ottenere lo status di società operante in un'economia di mercato, anche quando si ricorre alla tecnica del campionamento.

Nella specie, la Corte constata che **il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione e, di conseguenza, dichiara il regolamento invalido** sotto tale profilo.

La Corte ricorda altresì che il Consiglio e la Commissione, in linea di principio, in un regolamento che istituisce dazi antidumping, sono tenuti a precisare l'importo del dazio imposto a ogni produttore-esportatore interessato, a meno che un siffatto trattamento individuale non sia irrealizzabile. Per i paesi non retti da un'economia di mercato, un tale regolamento si limita nondimeno a precisare l'importo del dazio imposto a livello del paese fornitore interessato. Le istituzioni devono tuttavia calcolare un dazio antidumping individuale per i produttori-esportatori stabiliti in un paese non retto da un'economia di mercato che dimostrino, in base a richieste debitamente motivate, di soddisfare i criteri che giustificano un trattamento individuale.

In tale contesto, la Corte ritiene che il Consiglio e la Commissione, in linea di principio, siano tenuti ad esaminare le domande di trattamento individuale loro presentate e a pronunciarsi su tali domande, anche quando si ricorre alla tecnica del campionamento.

Nel caso di specie, la Corte constata che **il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati sulle domande di trattamento individuale presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione e, di conseguenza, dichiara il regolamento invalido** anche sotto tale profilo.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*